Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 29 MARZO 1983:

Ministero dei trasporti

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1157.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 116, relativo al corso di laurea in farmacia, è soppresso l'insegnamento complementare di « chimica di guerra ».

Art. 2.

Nell'art. 124, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

farmacognosia;
fisiologia vegetale;
fitofarmacia;
enzimologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1158.**

Modificazione allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza l'insegnamento di « sociologia criminale » muta la denominazione in quella di « criminologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1982.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1982, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 % della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico medesimo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389 — che, fra l'altro, proroga il termine della suddetta riserva fino al 31 dicembre 1982 — convertito, con modificazioni, nella legge n. 546/1982;

Visto l'art. 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Visto l'art. 100, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 164, le cui disposizioni sono state riconfermate dall'art. 26 della legge 30 aprile 1982, n. 188, la quale approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-84;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei ministeri per l'anno finanziario 1982 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », nonché nelle categorie XIII e XV — in 22.446.046 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori meridionali non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota destinata a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo, per l'anno 1982 è stata stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8807. — Spese per l'edilizia scolastica sperimentale . . . L. 1.200.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica . . . . L. 200.000.000

Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato di opere, ecc. . . . » 131.440.000.000

Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione, ecc. . . . . » 2.400.000.000

Cap. 7916. — Spese da effettuare nelle Regioni a statuto speciale, ecc. » 1.954.718.000

Cap. 8001. — Contributi agli Enti autarchici territoriali, ecc. . . . » 85.714.000

Cap. 8438. — Spese per la costruzione, ecc. . . . . » 7.600.000.000

Cap. 8817. — Spese per la realizzazione di un piano straordinario, ecc. . » 78.000.000.000

Cap. 8881. — Contributi in capitale, ecc. . . . . » 2.000.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc. . . L. 6.200.000.000

Cap. 7206. — Fondo comune per il rinnovo impianti fissi, ecc. . . . » 26.000.000.000

Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature, ecc. . . . . . . » 360.000.000

Cap. 7272. — Spese di carattere patrimoniale, ecc. . . . . . » 5.200.000.000

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni, ecc. . . . . . » 100.000.000

Cap. 7296. — Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti, ecc. » 180.000.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7231. — Fornitura ed installazione di apparecchiature, ecc. . . L. 3.400.000.000

Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto ed alloggi, ecc. . . . . » 8.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca, ecc. . . . . . L. 74.000.000

Cap. 7263. — Contributi per la costruzione, ecc. . . . . . . » 1.200.000.000

Cap. 7264. — Contributi alle unioni nazionali, ecc. . . . . . » 400.000.000

Cap. 7526. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc. . . . . » 12.000.000.000

Cap. 7527. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Cap. 7528. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc. . L. 2.000.000.000
Cap. 8501. — Spese per l'attuazione di organici programmi, ecc. . » 200.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica L. 452.500.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7541. — Contributo negli interessi, ecc. . L. 3.400.000.000
Cap. 7551. — Contributo alle imprese di costruzione, ecc. . » 625.487.000
Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici, ecc. » 1.080.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, ecc. . L. 2.200.000.000
Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . » 16.348.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . » 1.520.000.000
Cap. 530. — Acquisto impianti, ecc. » 80.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto . L. 992.109.000
Cap. 502. — Acquisto di macchinari, ecc. . » 288.000.000
Cap. 503. — Riparazioni, straordinarie, opere di consolidamento, ecc. » 42.000.000.000
Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. » 4.000.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale, ecc. » 143.248.252.000
Cap. 523. — Spesa per l'esecuzione di opere, ecc. » 20.000.000.000
Cap. 524. — Spese per i rilievi, ecc. » 1.200.000.000
Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario, ecc. » 360.000.000.000
Cap. 542. — Esecuzione di opere di completamento, ecc. » 86.453.200.000
Cap. 584. — Contributi ad Enti locali, ecc. » 400.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. L. 12.574.400.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione ecc. » 36.151.200.000
Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti, ecc. » 3.899.200.000
Cap. 504. — Spese per il potenziamento, ecc. » 1.471.200.000
Cap. 505. — Impianto di stazioni, ecc. . . . . . » 59.200.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc. . . . . L. 10.660.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 4.400.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti, ecc. . . . . » 120.000.000
Cap. 515. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 1.210.800.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Spese, ecc., per la costruzione e l'ampliamento, ecc. . . L. 48.000.000.000
Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento, ecc. . . . . » 6.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1983
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 367

(1754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1983.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B, punto 3, della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autombulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le Finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1982 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autombulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

520) Associazione di pubblica assistenza, denominata « Humanitas Firenze Nord », con sede in Firenze;

521) Assistenza pubblica « Croce Bianca », con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

522) « Associazione volontari per la pubblica assistenza - A.V.P.A. », con sede in Modena;

523) « Assistenza pubblica volontari Val D'Enza dott. Luigi Fochi, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia);

524) « Confraternita di misericordia di Casola Valsenio », con sede in Casola Valsenio (Ravenna);

525) Gruppo donatori di sangue « Fratres » di Panzano in Chianti, con sede in Panzano di Chianti (Firenze);

526) « Pubblica assistenza e soccorso di Caorso, Castelvetro, Monticelli », con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza);

527) « Pubblica assistenza volontaria Croce Verde » di Mantova, con sede in Mantova;

528) Pubblica assistenza « La Croce D'Oro », con sede in Montespertoli (Firenze);

529) « Gruppo donatori di sangue di Monticiano », con sede in Monticiano (Siena);

530) « Pubblica assistenza volontari soccorso-Carrodano », con sede in Carrodano (La Spezia);

531) Associazione « Operatori emergenza radio - O.E.R. », con sede in Santo Spirito (Bari);

532) Confraternita di misericordia di Mulazzo, con sede in Arpiola (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

(1652)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 402/83 della commissione, del 21 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 403/83 della commissione, del 21 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 404/83 della commissione, del 21 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 49 *del* 22 *febbraio* 1983.

(49/C)

Regolamento (CEE) n. 405/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 180/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 406/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 179/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Pubblicati nel n. L 52 *del* 25 *febbraio* 1983.

(50/C)

Regolamento (CEE) n. 407/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 408/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 409/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 410/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3319/82 e che porta a 500.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 411/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3319/82 (CEE), n. 3504/82, (CEE) n. 3506/82, (CEE) n. 294/83, (CEE) n. 295/83 e (CEE) n. 336/83 relativi all'apertura di varie gare permanenti per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto da taluni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 412/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 413/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 50 *del* 23 *febbraio* 1983.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 415/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 416/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 417/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 418/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 419/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 420/83 della commissione, del 21 febbraio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 421/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, soprabiti e giacche, della categoria 15 B (codice 0155), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 422/83 della commissione, del 22 febbraio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia, della categoria 67 (codice 0670), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 423/83 della commissione, del 21 febbraio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, nel Benelux e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 424/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 425/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 426/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la ventiquattresima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 427/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 428/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 429/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 430/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 363 del 23 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 51 *del* 24 *febbraio* 1983.

(52/C)

Regolamento CEE) n. 431/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 432/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 433/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 434/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2416/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 435/83 della commissione, del 23 febbraio 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 436/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 437/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 438/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 439/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 52 *del* 25 *febbraio* 1983.

(53/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (CEE) n. 441/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 442/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 443/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 444/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 445/83 della commissione, del 24 febbraio 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 446/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 447/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, relativo all'adeguamento di talune restituzioni alla esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero.

Regolamento CEE) n. 448/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 449/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 450/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 451/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 452/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 453/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 454/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio.

Regolamento (CEE) n. 455/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 53 *del* 26 *febbraio* 1983.

(54/C)

Regolamento (CEE) n. 456/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 457/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 458/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 459/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 460/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 461/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 462/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 463/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 464/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 465/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 466/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 467/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 468/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 469/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 470/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 471/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 472/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 473/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 474/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 475/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 476/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 477/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 478/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 479/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 480/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 481/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 482/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 483/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 484/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 54 *del* 1° *marzo* 1983.

(55/C)

Regolamento (CEE) n. 485/83 del Consiglio, del 28 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1100/88 che istituisce un dazio definitivo antidumping su talune fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 486/83 del Consiglio, del 28 febbraio 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sul solfato di rame originario della Jugoslavia e decide la riscossione definitiva degli importi versati a titolo di dazio provvisorio.

Regolamento (CEE) n. 487/83 del Consiglio, del 28 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 178/83 che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 488/83 della commissione, del 1° marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 489/83 della commissione, del 1° marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 490/83 della commissione, del 1° marzo 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 449/83 per quanto riguarda gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 491/83 della commissione, del 1° marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 492/83 della commissione, del 1° marzo 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 445/83 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 55 *del* 2 *marzo* 1983.

(56/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina ed unità di Umbertide (Perugia) Latina, Catania, Ortona (Chieti) ora Fulgorcavi Italia, con sede in Latina, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtractor ITM con sede in Castelvetro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria Rinascita S.r.l. con sede e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società Editrice Campana del quotidiano « Il Diario » con sede in Napoli e redazione di Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società Editrice Campana del quotidiano « Il Diario » con sede in Napoli e redazione di Caserta, è prolungata al 20 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società Editrice Campana del quotidiano « Il Diario » con sede in Napoli e redazione di Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società Editrice Campana del quotidiano « Il Diario » con sede in Napoli e redazione di Caserta, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società Editrice Campana del quotidiano « Il Diario » con sede in Napoli e redazione di Caserta, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium sede ed uffici di Milano e stabilimenti di Narni (Terni) e Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastin con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1977)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pratella.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Pratella è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.501.709 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 39.465.466 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. « Cartiera Rajola Pescarini ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA** . . .	1439,950	1439,950	1439,95	1439,950	1440 —	1433 —	1440,050	1439,950	1439,950	1439,95
Dollaro canadese .	1177,350	1177,350	1177 —	1177,350	1177,10	1169 —	1177,100	1177,350	1177,350	1177,35
Marco germanico .	599,200	599,200	600,25	599,200	599,60	599 —	599,450	599,200	599,200	599,20
Fiorino olandese .	534,390	534,390	536 —	534,390	535 —	539 —	534,780	534,390	534,390	534,39
Franco belga.	30,302	30,302	30,37	30,302	30,35	30 —	30,200	30,302	30,302	30,30
Franco francese .	199,850	199,850	200,75	199,850	198,70	207 —	199,870	199,850	199,850	199,85
Lira sterlina .	2122,200	2122,200	2130 —	2122,200	2122 —	2140 —	2122 —	2122,200	2122,200	2122,20
Lira irlandese .	1892 —	1892 —	1896 —	1892 —	1893 —	—	1895 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese . .	168,550	168,550	169,15	168,550	168,50	166 —	168,600	168,550	168,550	168,55
Corona norvegese.	200,050	200,050	200,50	200,050	200,30	200 —	200,100	200,050	200,050	200,05
Corona svedese.	191,890	191,890	191,90	191,890	191,95	192 —	191,920	191,890	191,890	191,89
Franco svizzero.	695,250	695,250	695,50	695,250	695,50	696 —	695,550	695,250	695,250	695,25
Scellino austriaco.	85,188	85,188	85,20	85,188	85,20	85 —	85,160	85,188	85,188	85,18
Escudo portoghese .	15,060	15,060	15,20	15,060	15,40	15 —	15,600	15,060	15,060	15,06
Peseta spagnola .	10,662	10,662	10,68	10,662	10,67	10 —	10,680	10,662	10,662	10,66
Yen giapponese	6,029	6,029	6,03	6,029	6,025	6 —	6,028	6,029	6,029	6,02
E.C.U.	1341,680	1341,680	—	1341,680	—	—	1341,680	1341,680	1341,680	—

Media dei titoli del 22 marzo 1983

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	43,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,150
» 5,50% » » 1969-84 .	89,300
» 6% » » 1970-85 .	86,050
» 6% » » 1971-86 .	78,800
» 6% » » 1972-87 .	80,225
» 9% » » 1975-90 .	76,350
» 9% » » 1976-91 .	73,275
» 10% » » 1977-92 .	76,775
» 12% (Beni Esteri 1980) .	73,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19% .	100 —
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,925
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,875
» » » » 1- 1-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,375
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,575
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 8-1982/84 . .	97,700
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 5-1982/86 . .	97,950
» » » » 1- 6-1982/86 . .	97,875
» » » » 1- 7-1982/86 . .	97,650
» » » » 1- 8-1982/86 . .	97,900
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,050
» » » 12% 1-10-1983	96,700
» » » 12% 1- 1-1984	95,475
» » » 12% 1- 4-1984	94,775
» » » 18% 1- 4-1984	99,925
» » » 12% 1-10-1984	91,525
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	q.s.

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1440 —
Dollaro canadese .	1177,225
Marco germanico	599,325
Fiorino olandese .	534,585
Franco belga	30,251
Franco francese .	199,860
Lira sterlina .	2122,100
Lira irlandese	1893,500
Corona danese .	168,575
Corona norvegese .	200,075
Corona svedese	191,905
Franco svizzero	695,400
Scellino austriaco	85,174
Escudo portoghese .	15,330
Peseta spagnola	10,671
Yen giapponese	6,028
E.C.U.	1341,680

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 23 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1444,450	1444,450	1444,65	1444,450	1444,50	1444 —	1444,550	1444,450	1444,450	1444,45
Dollaro canadese .	1178,200	1178,200	1179 —	1178,200	1178,35	1177 —	1177,600	1178,200	1178,200	1178,20
Marco germanico .	596 —	596 —	595,75	596 —	595,90	596 —	596,020	596 —	596 —	596 —
Fiorino olandese .	530,380	530,380	531 —	530,380	530,70	530 —	530,570	530,380	530,380	530,40
Franco belga.	30,008	30,008	30 —	30,008	27 —	29,75	29,500	30,008	30,008	30 —
Franco francese .	198,500	198,500	198,50	198,500	199,80	198,60	198,700	198,500	198,500	198,50
Lira sterlina .	2109 —	2109 —	2107 —	2109 —	2108,25	2109,50	2110 —	2109 —	2109 —	2109 —
Lira irlandese .	1880,250	1880,250	1885 —	1880,250	1921 —	—	1882 —	1880,250	1880,250	—
Corona danese .	167,500	167,500	168,10	167,500	167,75	168 —	167,700	167,500	167,500	167,50
Corona norvegese.	199,510	199,510	199,90	199,510	199,80	199 —	199,480	199,510	199,510	199,50
Corona svedese.	191,100	191,100	191,30	191,100	191,30	191 —	191,200	191,100	191,100	191,10
Franco svizzero.	693,390	693,390	695 —	693,390	695,10	693 —	693,800	693,390	693,390	693,40
Scellino austriaco.	84,465	84,465	84,60	84,465	84,70	84 —	84,600	84,465	84,465	84,45
Escudo portoghese .	14,500	14,500	15 —	14,500	15,40	14,95	15,400	14,500	14,500	14,50
Peseta spagnola .	10,604	10,604	10,61	10,604	10,61	10,60	10,613	10,604	10,604	10,60
Yen giapponese .	6,042	6,042	6,05	6,042	6,049	6,04	6,040	6,042	6,042	6,04
E.C.U.	1333,010	1333,010	—	1333,010	—	—	1333,010	1333,010	1333,010	—

Media dei titoli del 23 marzo 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	43,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,150
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	78,800
» 6 % » » 1972-87 .	80,225
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	73,275
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	100 —
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,925
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,250

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,875
» » » » 1- 1-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,375
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 7-1982/84 .	98 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	97,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,900
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,700
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1444,500
Dollaro canadese .	1177,900
Marco germanico	596,010
Fiorino olandese .	530,475
Franco belga	29,754
Franco francese .	198,600
Lira sterlina .	2109,500
Lira irlandese	1881,125
Corona danese .	167,600
Corona norvegese .	199,495
Corona svedese	191,150
Franco svizzero	693,595
Scellino austriaco	84,532
Escudo portoghese .	14,950
Peseta spagnola	10,608
Yen giapponese	6,041
E.C.U. .	1333,010

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 24 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1439,550	1439,550	1439,70	1439,550	1439,50	1439 —	1439,450	1439,550	1439,550	—
Dollaro canadese .	1175,400	1175,400	1175 —	1175,400	1174,70	1176 —	1178 —	1175,400	1175,400	—
Marco germanico .	596,920	596,920	597,25	596,920	596,90	597 —	597,200	596,920	596,920	—
Fiorino olandese .	532,500	532,500	533,20	532,500	532,70	532 —	532,790	532,500	532,500	—
Franco belga.	30,302	30,302	30,30	30,302	30,30	30 —	30,299	30,302	30,302	—
Franco francese .	199 —	199 —	199,10	199 —	199,10	199,12	199,250	199 —	199 —	—
Lira sterlina .	2103,500	2103,500	2105 —	2103,500	2106 —	2104 —	2105 —	2103,500	2103,500	—
Lira irlandese .	1884,500	1884,500	1885 —	1884,500	1884 —	—	1886 —	1884,500	1884,500	—
Corona danese .	168,030	168,030	168,20	168,030	168,10	168 —	168,160	168,030	168,030	—
Corona norvegese.	199,950	199,950	200,10	199,950	200 —	199 —	199,940	199,950	199,950	—
Corona svedese.	191,320	191,320	191,50	191,320	191,45	191,36	191,410	191,320	191,320	—
Franco svizzero.	696,600	696,600	696,75	696,600	696,65	696 —	696,590	696,600	696,600	—
Scellino austriaco.	84,850	84,850	84,95	84,850	84,90	84,50	84,846	84,850	84,850	—
Escudo portoghese .	14,700	14,700	14,80	14,700	14,70	14,82	14,950	14,700	14,700	—
Peseta spagnola .	10,607	10,607	10,6230	10,607	10,60	10,50	10,613	10,607	10,607	—
Yen giapponese	6,094	6,094	6,08	6,094	6,078	6 —	6,092	6,094	6,094	—
E.C.U..	1336,850	1336,850	—	1336,850	—	—	1336,850	1336,850	1336,850	—

Media dei titoli del 24 marzo 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	43,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,250
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	82,450
» 6 % » » 1972-87 .	76,425
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	73,275
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100 —
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,200
» » » » 1-11-1981/83 .	99,925
» » » » 1-12-1981/83 .	99,975
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,225
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,225
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,250
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,425
» » » » 1- 6-1982/84 .	97.650
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,575
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,575
» » » » 1- 1-1982/86 .	98.200
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,625
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,525
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,975
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1439,500
Dollaro canadese .	1176,700
Marco germanico	597,060
Fiorino olandese .	532,645
Franco belga	30,300
Franco francese .	199,125
Lira sterlina .	2104,250
Lira irlandese	1885,250
Corona danese .	168,095
Corona norvegese .	199,945
Corona svedese	191,365
Franco svizzero	696,595
Scellino austriaco	84,848
Escudo portoghese .	14,825
Peseta spagnola .	10,610
Yen giapponese .	6,093
E.C.U. . . .	1336,850

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 218 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposto d'ufficio, ai sensi art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestrale luglio-dicembre 1982).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
1	*Aminostar*					
	10 fiale 2 cc	2169	24- 5-1962	6842/R	27-12-1982	Smeu di A. Vanoni - S. Margherita Ligure (Genova)
	10 fiale 5 cc	2169/1				
	20-100 compresse	2169/A				
	flacone sciroppo g 250 . . .	2169/B				
2	*Angorchina*					
	30 confetti	12738	25- 3-1961	6816/R	23- 9-1982	Dietopharma, Firenze, via D. M. Manni, 67
3	*Baralgina*					
	3-5 fiale 5 ml	13569	15 5-1976	6820/R	22-10-1982	Albert Farma S.p.a., Scoppito (L'Aquila), s.s. 17 km 22
4	*Betussin*					
	flacone sciroppo g 150 . . .	19678	5-3-1962	6823/R	13-10-1982	Istituto Farmacologico Fiorentino, Firenze, via dei Conti, 1
5	*Biosene*					
	flacone g 170	3140	29- 3-1950	6839/R	27-12-1982	Dr. E. Coli, Lucca, via Guinigi, 13
6	*Borgal* uso veterinario					
	soluzione iniettabile al 24% 1 flacone ml 100.	22897	2- 2-1974	6838/R	27-12-1982	Farbwerke Hoechst A.G. di Francoforte sul Meno, Germania, rappr. in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., Milano, via M.U. Traiano, 18
7	*Bromosedal*					
	flacone g 200	8856	13- 4-1954	6827/R	6-11-1982	Ist. Bioch. Naz. Savio, Genova, Nervi, via del Commercio, 46
8	*Broncotussol*					
	flacone scir. g 140 e g 280 . .	300	6- 9-1945 25- 2-1974	6824/R	13-10-1982	Off. Farm. Tiberina, Roma, via Oslavia, 34
9	*Caridone*					
	10 supposte	18941	2- 8-1967	6813/R	23- 9-1982	Radiumfarma, S.r.l., Cernusco sul Naviglio, Milano
10	*Cellepar Cortex*					
	6-10 fiale ml 3 liof. + 6-10 fiale solvente ml 2	20546/1	15- 3-1979	6844/R	27-12-1982	Bergamon S.r.l., Ariccia, Roma, via di Cancelleria, 34
11	*Cerebrolysine*					
	6-10-50 fiale 1 cc	11618	18- 6-1963	6826/R	6-11-1982	Pharma Farmaceutici Specializzati S.r.l., Milano, via Zante, 14
12	*Cocarbossilasi Marvin*					
	fiale tipo 25	8970	1- 8-1973	6831/R	6-11-1982	Panther Osfa Chemie S.r.l., Milano, via Doberdò, 16
	fiale tipo 50	8970/1	20-10-1973			
	fiale tipo 100	8970/2				
13	*Coenbione*					
	5 fiale liof. + 5 fiale solvente	8855	13- 4-1954 1-11-1959	6837/R	27-12-1982	Politi Farm. S.r.l., Milano, via Paolo Diacono, 2

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
14	*Diapason*					
	5 flaconcini liof. + 5 fiale solv. ml 2	19179	23- 9-1982	6814/R	23- 9-1982	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), poi ceduta alla Amelix S.a.s., Firenze, via D. Veneziano, 13
	25 capsule	19179/A				
15	*Dipasic Gewo*					
	100-1000 compresse . .	10937	14- 3-1956 4- 2-1957 31- 5-1977	6807/R	23- 9-1982	ED - Geistlich Soehne AG Wolhusen (Svizzera) rappr. in Italia dalla Farmerid S.r.l., Napoli, via E. Nicolardi, 254
16	*Flogorex*					
	30 compresse mg 500 .	23637	23- 8-1978	6821/R	22-10-1982	Lancet S.r.l., Roma, Passeggiata di Ripetta, 19
17	*Isopiralina*					
	50 compresse	12570	12- 6-1957	6802/R	21- 7-1982	Bracco Industria Chimica, S.p.a., Milano, via E. Folli, 50
18	*Licortifosfal* 12					
	6 fiale 3 cc + 6 fiale solv. . .	10563	26-11-1955 26-11-1955	6825/R	13-10-1982	Istituto Opoterapico Nazionale-Ion S.p.a., Pisa, via Contessa Matilde, 66
	Liocortifosfal 20					
	3 fiale 3 cc + 3 fiale solv. . .	10563/A				
19	*Lircapil*					
	30-100 compresse . .	20807	15- 4-1967 27- 2-1974	6815/R	23- 9-1982	Lirca S.p.a., con sede in Limito (Milano), via Rivoltana, 35 e domicilio fiscale in Milano, via Mascagni, 2
20	*Maratan*					
	flaconi ml 18 e ml 10 di sospensione per gocce uso orale	22250	3- 5-1971 2- 7-1973 5- 5-1975	6808/R	23- 9-1982	Ravizza S.p.a., per l'Industria Chimica e Farmaceutica, Muggiò (Milano), via Europa, 35
	20-40 copsule in blisters .	22250/A				
21	*Maribis*					
	4 supposte .	18511	28- 7-1962	6817/R	23- 9-1982	Farmaceutici Gazzini, Firenze, via Cilea, 4, 5, 6
22	*Medosulfina*					
	12 compresse g 0,50 . . . . . 5-10 supposte g 1 . . . . . . 5-10 supposte g 0,5	11305 11305/A 11305/A-1	11- 6-1962	6812/R	23- 9-1982	Medital con sede in Pomezia (Roma), poi ceduta alla ditta Lab. Neoterapico Italiano e: alla ditta Ergopharma S.r.l., entrambe con sede in Pisa, via S. Antonio, 22
23	*Neo-Tireol*					
	40 compresse	10339	26- 8-1955	6801/R	21- 7-1982	Lab. Chimico Biologico Granata, Rodano (Milano)
24	*Neutralina P. Fontana*					
	bustine g 100 e g 200 e flacone g 250 e g 500	6241	31- 3-1952	6811/R	23- 9-1982	Farmacia della Scala, Roma, piazza della Scala, 23
25	*Novalgina*					
	5 fiale 5 ml	8679/A	15- 5-1976	6822/R	22-10-1982	Albert Farma S.p.a., Scoppito (L'Aquila), s.s. 17 km 22
26	*Orchisterone E*					
	3 fiale da 1 ml 4° grado .	1639/B-3	21- 9-1951 23- 1-1960	6800/R	21- 7-1982	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via Aglio, 4

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
27	*Pantafillina*					
	cat. supposte e capsule . . .	15142/A 15142/B	10-12-1959 27- 5-1960 26-11-1960 19- 6-1961	6830/R	6-11-1982	Istituto Farmacologico Fiorentino, Firenze, via Erbosa 105/107
	Pantafillina con papaverina					
	supposte e capsule	15142/C 15142/D				Id.
	Pantafillina sedativa					
	supposte e capsule	15142/E 15142/F				Id.
28	*Pertiroid antiansia*					
	20 opercoli gelatinosi	13346/A	13- 3-1959	6799/R	21- 7-1982	Vecchi & Piam, Genova, via Padre Semeria, 5
29	*Poliflogil*					
	30 capsule	18994	25- 9-1962 4- 3-1963	6818/R	23- 9-1982	Istituto Farmacologico Fiorentino, Firenze, via Erbosa, 105
30	*Rescillina*					
	capsule	17097	10- 8-1960	6828/R	6-11-1982	Id.
31	*Reufenac*					
	24 compresse . . . . 24 confetti	23387 23387/A	12-10-1976	6810/R	23- 9-1982	Franco Tosi S.p.a., Milano, via Bertola da Novate, 14
32	*Rotercholon*					
	scatola 60 pillole . . . . . . scatola 150 pillole . . . . . . scatola 500 pillole	6633	10- 6-1952	6809/R	23- 9-1982	Pharmaceutische Fabriek Roter di Hilversum (Olanda) rappresentante in Italia dalla Fratelli Pomari, Verona, via Grioli, 8
33	*Sedocardiol*					
	12 confetti	3954	7-10-1950	6829/R	6-11-1982	Fa-Bo Sa.s., Bologna, via Pratello, 23
34	*Stero B12*					
	6 fiale da mgr 111+6 fiale solvente 2 cc	18902/1	6- 5-1951	6803/R	1- 9-1982	Farmaceutici Bruco S.r.l., Genova, Passo Olivette, 1
35	*Sterodin*					
	flacone × cc 5 uso orale o ipodermico	8218	13-10-1953	6841/R	27-12-1982	Dr. E. Coli di Lucca via Guinigi, 13
36	*Trefosit*					
	polvere g 20 e g 50 senza sulfamide	654/E	30-10-1953 6- 8-1963 30- 7-1971	6832/R	25-11-1982	S.I.T. - Specialità Igienico Terapeutiche S.p.a., Mede Lomellina (Pavia), via Cavour, 78
	pomata g 20 e g 50 senza sulfamide	654/D	Id.			
37	*Ulcazina*					
	20 compresse mg 25	18107	19- 6-1961 30- 9-1961	6843/R	27-12-1982	Raid S.r.l., Roma, via Monfalcone, 1
38	*Vidoraid* 500					
	5 fiale 5 cc + 5 fiale solv. 3 cc	17808	6-11-1961 18- 4-1962	6840/R	27-12-1982	Raid S.r.l., Roma, via Monfalcone, 1

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
39	*Vitocitina forte liofilizzata* 5 fiale liof. UCD 20 + 5 fiale ml 2 solvente	5380/B-1	14- 7-1960 1- 3-1971 22- 5-1976	6804/R	1- 9-1982	I.T.I. - Istituto Terapeutico Internazionale S.r.l., Milano, via Principe Eugenio, 23
40	*Zinclorall A.B.* soluzione collutorio antibatterico flacone ml 100	20574	6- 2-1967	6834/R	25-11-1982	Ist. Neo-opoterapico dr. Buonaiuto, Napoli, via S. Caterina da Siena, 45
41	*Zinclorall vaginalis* soluzione vaginale flacone ml 120	20575	Id.	6833/R	Id.	Id.
42	*Zumaril* 20-30 capsule .	23268	26- 5-1978	6819/R	22-10-1982	Sidus - Ist. Biochimico Nazionale S.p.a., Roma, via Tiburtina, 1496

(785)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo all'approvazione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, relativo alle piante organiche e alla denominazione delle qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero dell'agricoltura;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, sesta qualifica funzionale, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto tecnico nautico o di istituto tecnico industriale o di geometra o di maturità scientifica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che, siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1983.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'Amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e della determinazione del vincitore, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, l'indicazione del vincitore e la graduatoria degli idonei oltre il vincitore saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, l'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Nel caso che per la partecipazione al concorso si sia avvalso del beneficio della elevazione del limite di età, dovrà dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbia già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio. Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche se non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, oppure sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente consiglio di leva. Se invece appartiene alla leva di mare presenterà il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

Qualora sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, se appartenente alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. Nel caso che non sia stato ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnato alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

Se presta servizio militare dovrà presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora sia invalido di guerra o per fatto di guerra od invalido civile o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego

al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il vincitore a visita medica.

Se è dipendente statale di ruolo potrà produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verra assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova, e se avrà ottenuto il giudizio favorevole, sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 351

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Problema di topografia con applicazioni di algebra elementare, di trigonometria e di calcolo logaritmico.

PROVA PRATICA

Riproduzione a modello di organismi acquatici o parte di essi, oppure trascrizione su carta nautica o batimetrica di rilevamenti sulle scorte di brogliacci di campagna.

COLLOQUIO

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta nautica. Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnonomica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnonomica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione, grafici parziali. Misure di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio.

Rilievi sottomarini. Strumenti relativi; apparecchiature per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodo per scandagliare. Linee di scandaglio. Operazioni di scandaglio con le imbarcazioni e con le navi. Rilievi di bassifondi, zone di ancoraggio, fanali e porti.

Disegno e produzione della carta. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenze. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Riproduzione delle carte. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto nato a . . . . il . . . residente in . . . . . . via . . . . . . chiede di partecipare al concorso ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Firma . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1704)

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica per un triennio

E' indetto un concorso ad un posto di alunno riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per la storia antica, in Roma.

(1945)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 82-*bis* del 24 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto ortopedico Gaetano Pini, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di infermiere generico.

Unità socio sanitaria locale n. 16, *in Lecco*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore, a due posti di coadiutore biologo e a ventinove posti di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **96**.

Modifica alle norme sull'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche norme indennità compensativa

Ai fini della concessione dell'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura delle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 268/75/CEE, le norme di cui agli articoli 22 e 30 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma terzo, quarto e quinto della legge 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 2.
Determinazione indennità compensativa

La determinazione dell'indennità compensativa riferita agli anni 1982 e seguenti è effettuata, per zone definite dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, in base al numero di UBA bovine, ovine o caprine allevate durante l'anno secondo i seguenti scaglioni di ampiezza dell'allevamento:

per le prime 5 UBA: importo massimo di 75 ECU per ciascuna UBA;

per le UBA oltre le prime 5 e fino a 10: 50 ECU per ciascuna UBA;

per le UBA oltre le 10: importo minimo di 22 ECU per ciascuna UBA.

L'importo totale dell'iniziativa non può tuttavia superare le 75 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dagli imprenditori beneficiari.

Limitatamente alle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 268/75/CEE, ed in assenza dell'allevamento bovino, ovino e caprino, la determinazione dell'indennità compensativa viene effettuata in base alla superficie agricola utilizzata (SAU), al netto di quella destinata a foraggere, a frumento e meli, peri e peschi in coltura intensiva eccedente le 50 are per azienda, secondo i seguenti scaglioni:

per i primi 5 ettari di SAU amessa al beneficio: 50 ECU per ciascun ettaro;

per gli ettari oltre i primi 5 e fino a 10: 38 ECU per ciascun ettaro;

per gli ettari oltre i 10: importo minimo di 22 ECU per ciascun ettaro.

Art. 3.
Delega alle comunità montane

Le funzioni inerenti all'istruttoria delle domande, alla concessione ed alla liquidazione dell'indennità compensativa sono delegate alle comunità montane della Regione.

In caso di inadempienza da parte delle comunità montane nell'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, si sostituisce per il compimento dei relativi atti.

In caso di inadempienza delle stesse comunità montane nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione ed alla liquidazione dell'indennità il presidente della giunta regionale, su richiesta del componente la giunta preposto al settore agricoltura, nomina con proprio decreto un funzionario regionale appartenente all'VIII livello funzionale con funzioni di commissario ad acta per il compimento dei provvedimenti dovuti.

Art. 4.
Presentazione domande-istruttoria

Le domande intese ad ottenere l'indennità compensativa vanno presentate, entro il 30 aprile di ogni anno, alla comunità montana competente per territorio di prevalente ubicazione dei terreni utilizzati dai richiedenti.

La giunta regionale può variare, con propria deliberazione, il predetto termine di presentazione delle domande.

A corredo della domanda gli imprenditori interessati devono allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 20 della legge 6 gennaio 1968, n. 15, attestante gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari alla determinazione ed alla concessione della indennità.

Appositi modelli di domanda e verbale di istruttoria saranno predisposti dagli uffici del secondo dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione della giunta regionale.

Entro due mesi dal termine di presentazione delle domande le comunità montane provvedono, sulla base della documentazione allegata, alla relativa istruttoria, ed eventuale accertamento in loco ed adottano i provvedimenti di concessione dell'indennità agli aventi titolo.

I beneficiari dell'indennità devono figurare in appositi elenchi, facenti parte integrante della deliberazione di concessione e riportanti, per ciascun imprenditore, le generalità anagrafiche, il numero di codice, la superficie agricola utilizzata, il numero di UBA allevate, la superficie foraggera utilizzata, quella ammessa al beneficio e l'importo concesso.

Le comunità montane possono procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di controllo ed accertamenti aziendali a campione avvalendosi anche del personale tecnico del secondo dipartimento agricoltura foreste ed alimentazione per verificare eventuali difformità tra i dati dichiarati dagli imprenditori e quelli accertati e, qualora ne ricorrano gli estremi, provvederanno a rimettere verbale alla Magistratura competente.

Il provvedimento di concessione dell'indennità compensativa, con i relativi elenchi dei beneficiari, deve essere trasmesso in copia al settore agricoltura del secondo dipartimento della giunta regionale nonché fatto esporre, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio di ciascun comune interessato.

Art. 5.
Ricorsi

Entro il termine di venti giorni dall'avvenuta pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dell'indennità compensativa sugli albi pretori dei comuni, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso, in prima istanza, alla comunità montana interessata, la quale è tenuta a comunicare per iscritto le motivazioni del provvedimento adottato, oppure ad adottare gli atti necessari per la correzione di eventuali errori commessi.

I ricorrenti possono appellarsi, entro quindici giorni dalla notifica del primo provvedimento, in seconda istanza, alla giunta regionale, che decide con propria deliberazione e previa istruttoria (dei ricorsi) da parte degli organi tecnici del secondo dipartimento agricoltura foreste e alimentazione.

Art. 6.
Liquidazione indennità compensativa: procedure

La giunta regionale provvede, sulla base della delibera di concessione adottata dalle comunità montane ad accreditare, a queste ultime, i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati alle singole comunità montane.

Gli amministratori delle comunità montane assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi provvede al pagamento dell'indennità compensativa agli imprenditori beneficiari, su ordine emesso dalle comunità montane competenti.

E' fatto obbligo agli amministratori delle stesse comunità montane di presentare al competente servizio riscontro della giunta regionale e, per conoscenza al secondo dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione apposito rendiconto finale per la dimostrazione dell'utilizzo delle somme accreditate, corredato della relativa documentazione di spesa.

E' fatto obbligo alle comunità montane, ad avvenuta liquidazione dell'indennità agli aventi diritto, di trasmettere allo stesso secondo dipartimento della giunta regionale gli appositi modelli, debitamente compilati, previsti ai fini della rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e foreste delle somme erogate per la concessione della indennità compensativa.

Art. 7.

Presentazione domande: riapertura termini

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la corresponsione dell'indennità compensativa relativa al 1982.

Le domande dovranno essere presentate non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1982, con i fondi già iscritti al cap. 1072 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio denominato « Interventi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 concernente l'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate », salvaguardati i limiti di impegno di cui all'art. 10, lettera *a*), della medesima legge 352 ed ammontanti a lire 1.380.963.000 a tutto l'anno 1981, che conservano la destinazione originaria.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è altresì stanziata, per l'anno 1982, la somma di L. 300.000.000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2899 del bilancio 1982 e contestuale incremento sempre di pari importo, dello stanziamento del cap. 1072.

La partita di L. 14.000 milioni (legge n. 423 del 1° agosto 1981) dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1982, è ridotta di L. 300.000.000.

Per gli anni successivi al 1982, si provvede con fondi assegnati dallo Stato alla Regione a tale scopo, ovvero mediante utilizzazione di eventuali altre provvidenze statali riguardanti il settore agricoltura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 97.

Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove la formazione e lo aggiornamento permanente degli operatori sanitari, non laureati, che esercitano professioni sanitarie, tecnico-sanitarie secondo i profili professionali individuati dalla normativa statale.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, verranno istituiti, secondo le modalità previste dai successivi articoli, apposite scuole e corsi di formazione e di aggiornamento.

Le scuole e i corsi debbono assicurare una preparazione adeguata sul piano tecnico-pratico, fornire un complesso di conoscenze che consenta attività polivalente e predisporre gli operatori a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione.

Nel rispetto della libertà di insegnamento l'azione formativa deve, pertanto, essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico e tecnologico, realizzare una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e l'insegnamento pratico, orientando gli allievi all'attività di gruppo e al lavoro disciplinare e garantire che:

a) gli indirizzi della formazione corrispondano con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria definiti a livello regionale e nazionale;

b) le iniziative formative siano adeguate alla necessità di sviluppo e trasformazione dei servizi e alle capacità di assorbimento da parte delle strutture socio-sanitarie;

c) le basi culturali e scientifiche degli operatori siano continuamente adeguate per portarle ai livelli corrispondenti allo stato delle conoscenze;

d) la formazione professionale sia aperta in senso polivalente;

e) la qualificazione e l'aggiornamento professionale avvengano in corso di servizio e comunque con la più ampia applicazione nell'attività pratica;

f) venga privilegiata l'attività interdisciplinare e di gruppo;

g) siano democratizzati i rapporti all'interno dei singoli ruoli professionali, quelli tra i vari ruoli nell'ambito dei servizi e quelli tra gli operatori e la popolazione;

h) emerga negli operatori e nella popolazione la consapevolezza del ruolo della prevenzione quale momento preminente su tutta la funzione sanitaria;

i) vengano assicurate in tutti gli operatori l'apertura ai problemi sociali, la capacità di individuare ed analizzare i bisogni della popolazione, di conoscere la realtà ambientale sotto il profilo dei rischi, di partecipare alla trasformazione dei servizi;

l) venga stimolata nella popolazione la capacità di rivolgere ai servizi nuove domande corrispondenti ai suoi bisogni oggettivi come presupposto di base anche per una reale gestione sociale.

Art. 3.

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario nazionale e nei piani di zona della unità locale socio-sanitarie, il consiglio regionale approva, con il piano sanitario regionale, il piano pluriennale per la formazione degli operatori sanitari.

Il piano pluriennale di cui al precedente comma prevede:

a) il fabbisogno regionale triennale per ciascuna delle figure professionali individuate dalla legislazione statale;

b) il numero massimo degli allievi da ammettere alle scuole e ai corsi di formazione;

c) la ripartizione, categoria per categoria dei posti disponibili per ogni singola unità locale socio-sanitaria, tenendo conto della popolazione e della esistenza di strutture adeguate allo insegnamento della necessità di sviluppo dei vari servizi, nonché della esigenza di pervenire ad un riequilibrio per ciascun ambito territoriale delle disponibilità di operatori sanitari;

d) i tipi, il numero e la localizzazione delle scuole da istituire da parte delle unità locali socio-sanitarie;

e) i criteri e i parametri per l'allocazione delle spese nei bilanci delle unità locali socio-sanitarie relativamente alle spese generali e di organizzazione, alle spese per i docenti, per le commissioni esaminatrici, nonché per il materiale didattico;

f) la natura e l'entità degli interventi diretti a favorire lo accesso e la frequenza in relazione anche alle provvidenze erogate dal Fondo sociale europeo sulla base dei progetti presentati dalla Regione; nonché le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni;

g) gli obiettivi generali, le modalità e le metodologie dell'aggiornamento obbligatorio del personale delle unità locali socio-sanitarie, in armonia con quanto previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In tali modalità e metodologie deve essere prevista la facoltà alle unità locali socio-sanitarie di promuovere e organizzare, anche d'intesa tra loro, corsi di aggiornamento per i dipendenti e per i docenti operanti nelle scuole e nei corsi disciplinati dalla presente legge, in relazione all'attività specifica dei servizi esistenti nelle unità locali socio-sanitarie.

Art. 4.

In attuazione del piano pluriennale e sulla base delle indicazioni dei programmi delle unità locali socio-sanitarie, il consiglio regionale prima di ciascun anno formativo, aprova il piano annuale che deve prevedere:

a) i corsi per l'acquisizione dell'abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie disciplinate dalle leggi dello Stato;

b) il numero degli allievi da ammettere ai singoli corsi;

c) corsi, seminari ed altre iniziative per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale, adibito a funzioni didattiche;

d) l'individuazione delle scuole da istituire o da utilizzare nell'anno formativo;

e) l'entità dei compensi orari per l'insegnamento e delle competenze per i componenti delle commissioni esaminatrici, secondo le norme vigenti.

La giunta regionale provvede inoltre all'assegnazione dei fondi relativi all'intervento del Fondo sociale europeo, nei limiti dei progetti presentati e approvati dal medesimo fondo.

Il piano regionale è approvato entro il 31 maggio antecedente all'inizio dell'anno formativo cui si riferisce.

Art. 5

Nel rispetto delle previsioni dei piani di cui ai precedenti articoli 3 e 4, le scuole sono istituite dalle unità locali socio-sanitarie, che possono anche avvalersi, nel caso di insufficienza delle scuole pubbliche, mediante convenzione, delle scuole autorizzate presso strutture sanitarie convenzionate ai sensi degli articoli 26, 40, 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie trasmettono al settore sanità della giunta regionale la deliberazione esecutiva con la quale viene istituita la scuola, corredata:

a) di una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature, con allegata planimetria e con l'indicazione delle strutture presso le quali gli allievi effettueranno il tirocinio pratico;

b) del regolamento;

c) dell'organigramma del personale per lo svolgimento dell'attività didattica e del tirocinio pratico;

d) della proposta relativa al numero massimo degli allievi da ammettere in relazione alle capacità delle strutture didattiche;

e) del programma dei corsi.

La giunta regionale, dopo aver accertato la esistenza delle condizioni per l'impianto e il funzionamento della scuola e la conformità degli atti deliberativi alle previsioni del piano annuale, autorizza l'istituzione e ne dà comunicazione all'organismo interessato per i conseguenti adempimenti.

Ferme restando le competenze in materia di formazione professionale degli operatori sanitari degli istituti e strutture facenti parte del sistema scolastico nazionale, la giunta regionale, nello ambito di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, le unità locali socio-sanitarie a convenzionarsi con le università per l'attuazione di interventi formativi di categorie di operatori sanitari, sempreché il numero degli allievi rientri nel fabbisogno complessivo determinato nel programma regionale di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Presso le unità locali socio-sanitarie è costituita una commissione tecnica unica per tutte le scuole dipendenti.

La commissione è nominata dal comitato di gestione ed è composta da:

a) due rappresentanti della unità locale socio-sanitaria di cui uno rappresentante della minoranza e l'altro con funzioni di presidente;

b) il coordinatore sanitario;

c) un docente designato dal comitato di gestione;

d) tre allievi eletti dall'assemblea degli studenti di tutte le scuole di cui alla presente legge ubicata nell'ambito di ciascuna unità locale;

e) un rappresentante del provveditorato agli Studi;

f) un rappresentante del distretto scolastico;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale.

I consigli di amministrazione delle scuole già istituite presso ospedali e gestioni in forma autonoma sono soppressi.

La commissione, organo tecnico-consultivo del comitato di gestione, oltre ad assicurare il coordinamento delle attività didattiche delle scuole, provvede a:

a) formulare proposte per il miglior svolgimento dell'attività di formazione;

b) fornire indicazioni sulla scelta del materiale didattico;

c) esprimere parere sulle strutture idonee allo svolgimento del tirocinio;

d) verificare l'effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.

La commissione dura in carica tre anni.

I componenti devono essere sostituiti nel periodo di durata in carica della commissione, per il venir meno delle condizioni che danno titolo alla nomina.

Art. 7.

Il consiglio regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione statale e delle direttive C.E.E. vigenti in materia, definisce i criteri generali di organizzazione delle scuole e dei corsi e lo schema-tipo di regolamento per i diversi modelli di scuola, nonché per il funzionamento delle sezioni speciali per la straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243.

Art. 8.

La vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole istituite e autorizzate ai sensi della presente legge è esercitata dalla giunta regionale che può promuovere anche eventuali provvedimenti sostitutivi.

Art. 9.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata, nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente art. 3, ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi i piani annuali provvisori, per assicurare la continuità della attività di formazione già in corso o in via di attuazione.

Le scuole e i corsi già istituiti e autorizzati si intendono tacitamente confermati, sempreché i relativi ordinamenti siano adeguati alle norme della presente legge e non risultino soppressi da leggi dello Stato.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, è altresì autorizzata a dare attuazione con propri atti deliberativi agli interventi approvati e finanziati dal fondo sociale europeo sulla base dei progetti presentati dalla Regione.

Art. 10.

Al termine dei corsi speciali di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243 e di cui al precedente art. 7, tenuto conto del personale che abbia superato l'esame di stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale se in servizio o comunque utilizzabile presso strutture pubbliche, la competente unità locale socio-sanitaria provvede a trasformare i relativi posti previsti nei rispettivi organici.

Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella posizione funzionale corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.

Art. 11.

Al fine di assicurare la gestione sociale deve essere istituito un consiglio di gestione composto dai rappresentanti:

1) degli allievi;

2) dei docenti;

3) dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria;

4) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5) del distretto scolastico.

La composizione numerica, le modalità del funzionamento e le attribuzioni del consiglio di gestione sono disciplinate dal regolamento, di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 12.

L'accesso ai corsi per i quali esiste una limitazione di iscrizione è determinata sulla base di una graduatoria di merito.

A tal fine gli aspiranti devono sostenere un esame-colloquio dinanzi ad una apposita commissione nominata dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria, della quale debbono in ogni caso far parte insegnanti della scuola e del corso e almeno un rappresentante sindacale.

Ogni allievo che frequenta un corso di formazione deve ricevere un libretto personale nel quale sarà registrato il suo *curriculum* formativo con particolare riferimento:

a) ai corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

b) alle notizie sull'insegnamento pratico ricevuto;

c) ai risultati delle prove sostenute.

Art. 13.

L'iscrizione alla frequenza alle iniziative formative, l'uso di testi e di altri sussidi didattici sono gratuiti.

Agli allievi dei corsi per la formazione continua degli operatori socio-sanitari, che non abbiano alcun lavoro, sono assicurati i servizi che facilitano la frequenza e l'accesso alle sedi formative.

Art. 14.

La metodologia didattica per le iniziative svolta dai centri per la formazione deve adeguarsi ai seguenti criteri generali:

a) duttilità dei programmi, che devono essere svolti partendo dai problemi reali e devono ricomprendere le varie materie attraverso apporti interdisciplinari, così da rispondere ai bisogni dell'uomo e alle esigenze emergenti dai servizi;

b) rapporto equilibrato tra le attività teoriche e quelle pratiche garantendo comunque che il loro svolgimento avvenga in un quadro unitario;

c) preminenza dell'attività di gruppo nello svolgimento dei programmi didattici.

Art. 15.

L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da uno speciale regolamento.

In particolare il regolamento detta norme per:

a) la nomina degli insegnanti;

b) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

c) lo svolgimento delle attività pratiche;

d) il controllo della frequenza.

Art. 16.

Al termine dei corsi di qualificazione previsti nel piano formativo regionale è rilasciato un attestato, previo esame da sostenersi davanti ad una commissione nominata dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria, secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato che disciplinano le professioni socio-sanitarie.

Delle commissioni esaminatrici deve far parte un rappresentante della Regione.

Le funzioni di segretario restano affidate al segretario della scuola.

Art. 17.

Gli studenti non possono essere impegnati in attività prive di valore formativo ai fini della loro preparazione professionale ne essere utilizzati in sostituzione o integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono attività pratica.

Art. 18.

Le scuole e i corsi già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro sei mesi dalla stessa data, pena la revoca della autorizzazione, ad adeguare i regolamenti e gli statuti alle norme contenute nella presente legge.

Art. 19.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il normale funzionamento delle iniziative formative autorizzate, può disporne la temporanea chiusura e, in presenza di violazioni di legge, d'intesa con il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, può revocarne l'autorizzazione.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per la riqualificazione e l'aggiornamento obbligatorio del personale dipendente del servizio sanitario nazionale in servizio presso le unità locali socio-sanitarie della regione Abruzzo si provvede con la quota parte del Fondo sanitario nazionale spettante alla Regione.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. **98**.

Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, recante: « Attuazione del diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del 28 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 2) del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13 è sostituito dal seguente:

« Sezione del comitato consultivo con sede in L'Aquila;

a) dall'assessore regionale al diritto allo studio che lo presiede;

b) dal rettore dell'Università e dal direttore dell'Istituto superiore di educazione fisica o i loro delegati;

c) da tre esperti designati dal consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con gli organi consultivi e di gestione raporti di lavoro, né contratti o appalti, né liti pendenti;

d) da due professori eletti fra tutte le categorie docenti, contestualmente alle elezioni degli atenei, di cui:

uno in rappresentanza dei docenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza dei docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica;

e) dal sindaco del comune de L'Aquila o un suo delegato;

f) da due rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o al 1° anno fuori corso, eletti contestualmente alle elezioni degli atenei, di cui:

uno in rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza degli studenti dell'Istituto superiore di educazione fisica;

g) dal direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario che funge da segretario, con parere consultivo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. **99**.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 52, concernente: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, concernente « Norme per il trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 52, le parole « scelto dal comitato di gestione » sono sostituite dalle parole « scelto dalla giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. **100**.

Contributo annuale per il finanziamento del consorzio fra gli istituti autonomi case popolari della regione Abruzzo - anno 1982.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 settembre 1981, n. 38 è rifinanziata, per l'anno 1982, fino a concorrenza della somma di L. 300.000.000.

Le finalità e la corresponsione del contributo relativo, seguono, ad ogni effetto, le disposizioni contenute nella predetta legge regionale n. 38 del 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1982, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898 — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale in diminuzione . . . . L. 300.000.000

Cap. 2376 — (di nuova istituzione nel sett. 23, titolo II, sez. VII, cgt. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato: « Contributo per le spese di funzionamento al consorzio fra gli istituti autonomi delle case popolari della Regione » in aumento . . . . L. 300.000.000

La partita di L. 300.000.000, istituita con l'assestamento al bilancio 1982 nell'elenco n. 4, allegato al bilancio medesimo, è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(957)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830860)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.